



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20031-62-2021	Data/Ora Ricezione 25 Ottobre 2021 18:05:43	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : KI GROUP HOLDING

Identificativo : 153303

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KIGROUPN03 - Canio Giovanni Mazzaro

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 25 Ottobre 2021 18:05:43

Data/Ora Inizio : 25 Ottobre 2021 18:05:45

Diffusione presunta

Oggetto : KI Group Holding SpA - Comunicato
stampa Esito giudizio di appello
contenzioso con il Fallimento Bionature Srl
in liquidazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Esito giudizio di appello promosso da Ki Group Holding S.p.A. avverso la Sentenza di primo grado relativa al contenzioso in essere con il Fallimento Bionature S.r.l. in liquidazione

* * *

Torino, 25 ottobre 2021

Ki Group Holding S.p.A. (“**Ki Group**”, “**Emittente**” o “**Società**”), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il tramite delle proprie controllate e partecipate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, rende noto di aver appreso in data 22 ottobre u.s. che la Corte di Appello di Milano, Sezione Prima Civile, nella persona del Presidente Relatore Dr. Domenico Bonaretti, ha depositato in pari data la Sentenza n. 3061/2021 (r.g.n. 2839/2020), con la quale è stato rigettato nel merito il gravame proposto dalla Ki Group e confermata la Sentenza di primo grado n. 6646/2020, che aveva già visto parzialmente accolte le pretese risarcitorie formulate dalla parte attorea Fallimento Bionature srl in liquidazione (in seguito “**Fallimento**”), quantificate e liquidate in Euro 1.511.225,00, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna della Società alla spese di lite sia per il primo grado (Euro 22.000,00, oltre cpa e iva, e spese CTU per Euro 8.000,00 oltre accessori) sia per il secondo grado (Euro 13.177,85, oltre accessori).

Si ricorda che Ki Group, già con Comunicato Stampa del 27 ottobre 2020, al quale si rinvia per completezza di informazione, aveva reso noto nel dettaglio *causa petendi* e *petitum* inerenti al contenzioso in esame, nonché l’esito sfavorevole del giudizio di primo grado, e dell’intenzione di impugnare la predetta sentenza.

Più precisamente si rende noto che, con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato il 26 novembre 2020, la Ki Group, assistita dai legali dello Studio Anello & Partners unitamente ai legali dello Studio FU.JO.CA. e Associati nonché dello Studio Legale Prof. Massimo Confortini, conveniva il Fallimento dinanzi la Corte territoriale meneghina per la riforma integrale della Sentenza n. 6646/2020, sull’assunto di una errata ricostruzione in fatto, e conseguentemente in diritto, oltre che di una motivazione illogica e contraddittoria, che ha determinato ed indotto il Giudice di prime cure a pronunciare l’impugnata sentenza, senza valutare correttamente la documentazione in atti oltreché le deduzioni ed argomentazioni proposte dalla stessa Ki Group.

Si costituiva ritualmente in giudizio il Fallimento, contestando quanto dedotto dalla Ki Group nel proprio gravame e, all’udienza del 12 maggio 2021, la Corte di Appello tratteneva immediatamente in decisione la causa.

La Società, preso atto della pronuncia sopra descritta, ritiene che la stessa non renda giustizia delle diverse argomentazioni utilizzate dalla Società stessa per contestare la richiesta avanzata dalla curatela del Fallimento, ed attraverso le quali, di fatto, si ritiene che la lettera rilasciata dalla Società, in realtà, non sia produttiva di effetti obbligatori, e, per conseguenza, non possa determinare l’insorgenza del diritto ad ottenere il richiesto risarcimento del danno, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, pur confermata dalla stessa Corte d’Appello.

Pertanto, in forza delle considerazioni sopra accennate in merito alle criticità della sentenza, ed alla luce delle rilevanze documentali, del percorso logico giuridico operato dalla Corte d’Appello di Milano nella motivazione e degli orientamenti giurisprudenziali, la Società, con il supporto dei propri legali, sta valutando di proporre ricorso in Cassazione per vedere riconosciute le proprie ragioni.



Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

* * *

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

KI Group Holding S.p.A.

Via Varallo 22

10153 Torino

Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations Manager)

E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it

Tel: +39.02.87.208.720

www.integraesim.it

Fine Comunicato n.20031-62

Numero di Pagine: 4